

Indirizzi di salute

MARGHERITA CASSANO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

LUIGI SALVATO

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Intervengono

*POSIZIONE DEL PROBLEMA: GLI ORIENTAMENTI DI
LEGITTIMITÀ A CONFRONTO*

LUIGI CAVALLARO

CONSIGLIERE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MARCO DELL'UTRI

CONSIGLIERE DELLA TERZA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*MODELLI DI PROSPETTAZIONE DEL TRAVISAMENTO DEL FATTO
E DELLA PROVA NEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

ILARIA PAGNI

*PROF. ORDINARIO DI PROCEDURA CIVILE
UNIVERSITÀ DI FIRENZE*

*PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL GIUDICE NEL TRAVISAMENTO
DEL FATTO E DELLA PROVA*

ANTONIO BRIGUGLIO

*PROF. ORDINARIO DI PROCEDURA CIVILE
UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" ROMA*

*LOGICA DEL GIUDICE DI MERITO NELLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO
E CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ*

ROBERTO POLI

*PROF. ORDINARIO DI PROCEDURA CIVILE
UNIVERSITÀ DI CASSINO*

Dibattito


STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Irene **Ambrosi**, Alessandro **Centonze**,
Gian Andrea **Chiesi**, Roberto Giovanni **Conti**,
Angelo **Costanzo**, Giuseppe **De Marzo**,
Stanislao **De Matteis**, Gianluigi **Pratola**,
Piero **Silvestri**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

**“Errare Humanum...
Travisare Diabolicum.”**
**La questione del travisamento
nel ricorso per cassazione**



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832337 – fax 06.6883411

Corte Suprema di Cassazione
Roma, 14 marzo 2023, ore 14,30
Aula Magna e Aula Virtuale
Teams

Oggetto: La questione dell'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo (consistente in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio), è stata già indagata in passato dalla Corte di legittimità che ha avuto modo di precisare come il *travisamento della prova* si distingue dal *travisamento del fatto* in quanto implica (non una valutazione del fatto, ma) una constatazione o un accertamento che una data informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (v. Sez. 3 sent. n. 12362 del 2006).

Più di recente, un rigoroso orientamento della Sezione Lavoro (ord. 3/11/2020 n. 24395) ha ritenuto che il c.d. *travisamento della prova* non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012), che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né è deducibile a norma del comma 4 dello stesso articolo per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Diverso orientamento della Sezione Terza, riprendendo l'elaborazione compiuta dalla Sezione Prima (sent. 25/05/2015 n.10749), ha osservato che, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di

merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova non è mai sindacabile in sede di legittimità, è sindacabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 115 del codice di rito, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (si cfr., di recente, ord. n. 3955/2023; sent. n.37382/22 che richiama l'ord. n. 26209/2022, sent. n. 13918/2022; nonché ord. n. 12971/2022, che richiama ord. 12/04/2017 n. 9356). Ciò in quanto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti (oltre ai fatti non specificatamente contestati), rende censurabile, in sede di legittimità, non soltanto la sentenza nella quale il giudice ha posto a fondamento della sua decisione prove disposte di sua iniziativa (al di fuori dei poteri officiosi che gli sono riconosciuti) ma anche la sentenza nella quale il giudice di merito abbia utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente la decisione che ha definito il giudizio di merito.

Per completezza, va precisato che con questo secondo orientamento non si mette in discussione che la valutazione del materiale probatorio è espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., restando totalmente interdotta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie

valutazioni discrezionali di carattere probatorio.

Nel contesto, va ricordata inoltre la l. 27/02/2015, n. 18 che ha modificato la l. 13/04/1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati ed in particolare, la previsione del comma 3, dell'art. 2, a mente del quale costituisce colpa grave proprio il travisamento del fatto o delle prove.

Appare pertanto necessaria una riflessione che consenta di valutare se possa essere consentito e in quali limiti alla parte ricorrente di denunciare - oltre all'omesso esame (da parte del giudice di merito) di specifici fatti (di ordine principale o secondario e comunque di carattere decisivo), che siano stati oggetto di contraddittorio processuale - l'inesistenza di una informazione probatoria, che, proprio perché inesistente, illegittimamente è stata posta a fondamento della decisione di merito.

Il seminario si propone di esaminare le diverse prospettive e dare impulso al dibattito sul tema.

Metodologia: La sessione dei lavori è dedicata al confronto fra giudici di legittimità e di merito e accademici sul tema trattato e le sue ricadute sotto un profilo sia sostanziale sia processuale.

Destinatari: Il corso, da svolgere in modalità *blended*, è rivolto ai giudici di merito e di pace oltre che ai consiglieri della Corte di Cassazione, agli avvocati e all'Accademia. Ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale.

Responsabili del corso:

Irene Ambrosi, Stanislao De Matteis, Giuseppe De Marzo, Roberto Giovanni Conti e Gian Andrea Chiesi